



# COMUNE DI PETRELLA SALTO

Provincia di Rieti

C.A.P. 02025

Cod. Fisc. e Part. I.V.A. 00097310577

Tel. (0746) 521021 – 521022 - Fax 521993

E-mail [amministrazione@comune.petrellasalto.ri.it](mailto:amministrazione@comune.petrellasalto.ri.it)

sito internet: [www.comune.petrellasalto.ri.it](http://www.comune.petrellasalto.ri.it)

P.e.c. : [info@pec.comune.petrellasalto.ri.it](mailto:info@pec.comune.petrellasalto.ri.it)

## INFORMATIVA SULL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

Comune di Petrella Salto Codice Ente F24 G513

Gentile contribuente,

sperando di fare cosa gradita, riportiamo di seguito alcune indicazioni relative alla nuova Imposta Unica Comunale (IUC) in vigore dall'anno scorso, che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

La disciplina della IUC è contenuta nella legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) ed è stata integrata con il Regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) approvato con Del. C.C. n. 07 in data 29 aprile 2014.

La presente comunicazione ha puro scopo informativo: per maggiori dettagli, si rimanda al Regolamento approvato dal Consiglio Comunale consultabile sul sito dell'Ente o nel Portale della Fiscalità Locale.

### **IMU 2015 (Delibera di Giunta n. 26 del 16/05/2015)**

**QUALI IMMOBILI RIGUARDA.** Fabbricati e aree fabbricabili, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, esclusi gli immobili strumentali all'attività agricola. L'IMU non si applica sull'abitazione principale (ad eccezione di quella classificata in categoria catastale A/1, A/8 o A/9) e sulle pertinenze della stessa (se accatastate come C2, C6 e C7).

**ALIQUOTE 9,60** per mille aliquota ordinaria per fabbricati non esenti e aree edificabili con esclusione della categoria D/10 "immobili produttivi e strumentali agricoli esenti dal 1° gennaio 2015.

**4,00** per mille aliquota abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e pertinenze con detrazione ordinaria di €200,00.

**ESENTI** terreni agricoli

**QUANDO SI VERSA.** Entro il **16 giugno** per l'acconto e il **16 dicembre** per il saldo. La quantificazione del tributo spetta al contribuente (autoliquidazione).

Codice tributo

	IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze - articolo 13, c. 7, d.l. 201/2011 - comune	3912
	IMU - imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale - comune	3913
	IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili - comune	3916
<b>IMU</b>	IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati - comune	3918
	IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale d - stato	3925
	IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale d - incremento comune	3930

### TASI 2015 (Delibera di Giunta n. 27 del 16/05/2015)

**QUALI SOGGETTI INTERESSA E QUALI IMMOBILI RIGUARDA.** Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione in ogni caso, dei terreni agricoli.

**ALIQUOTE UNICA 1,00 per mille** su tutte le tipologie di fabbricati, aree scoperte, aree edificabili.

- di stabilire che nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare, l'occupante versa la TASI nella misura del 20% dell'ammontare complessivo della TASI e la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

**QUANDO SI VERSA.** Entro il **16 giugno per l'acconto** e il **16 dicembre per il saldo**. La quantificazione del tributo spetta al contribuente (autoliquidazione).

Tasi	Tasi- tributo per i servizi indivisibili su abitazione principale e relative pertinenze art.1.c.639-l.n.147/2013 e successive modificazioni	3958
	Tasi- tributo per i servizi indivisibili per fabbricati rurali ad uso strumentale-art.1.c.639-l.n.147/2013 e successive modificazioni	3959
	Tasi- tributo per i servizi indivisibili per le aree fabbricabili -art.1.c.639-l.n.147/2013 e successive modificazioni	3960
	Tasi- tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati -art.1.c.639-l.n.147/2013 e successive modificazioni	3961

### TARI 2015 (Delibera di Giunta n. 28 del 16/05/2015)

**CODICE TRIBUTO F24 3944**

**QUALI SOGGETTI INTERESSA E QUALI IMMOBILI RIGUARDA.** Chiunque posseda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e delle aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

**QUANDO SI VERSA.** La quantificazione del tributo spetta al Comune, che provvederà ad inviare successivamente ai contribuenti apposito avviso di pagamento. La scadenza della prima rata è il 31 luglio 2015, mentre il saldo dovrà essere versato entro il 30 settembre 2015.

**CHIUNQUE RISCONTRASSE INESATTEZZE È PREGATO DI COMUNICARLO ALL'UFFICIO TRIBUTI.**

In caso di necessità, potete rivolgervi all'Ufficio tutti i giorni dal Lunedì al Sabato dalle 9,00 alle 13,00 (telefono 0746/521021-22 – mail: amministrazione@comune.petrelsalto.ri.it).

Certi nel poter offrire una fattiva collaborazione a quanti desiderano adempiere correttamente ai propri obblighi tributari, si porgono cordiali saluti.

Il Responsabile del Servizio Tributi  
(Rag. Augusto Tomassetti)